



## Decreto n° 044 / Pres.

Trieste, 1 marzo 2007

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

DPR 361/2000, ART. 7. ASSOCIAZIONE "SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA" - BANNIA DI FIUME VENETO.  
APPROVAZIONE DELLO STATUTO E RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA.

**Firmato da:**

RICCARDO ILLY

in data 01/03/2007

**Sigliato da:**

EMANUELA ZACUTTI

in data 01/03/2007

VITTORIO ZOLLIA

in data 01/03/2007





REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

il Presidente

**Vista** la domanda del 6 novembre 2006, successivamente integrata con nota del 2 febbraio 2007, con cui il Presidente dell'Associazione "Scuola dell'infanzia Maria Immacolata", con sede a Bannia di Fiume Veneto (PN), ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

**Visti** l'atto costitutivo dell'Associazione e lo statuto approvati dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 9 giugno 2006;

**Visto** il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Gaspare Gerardi, notaio in Pordenone, rep. n. 47987, racc. n. 15407, ivi registrato il 19 giugno 2006, al n. 2059/1;

**Vista** l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza da cui risulta, in particolare, un patrimonio netto di valore superiore a euro 270.000,00;

**Visti** gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ed in particolare l'art. 7 del medesimo;

**Riscontrata** la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;

**Ritenuto** che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore della solidarietà sociale;

**Riconosciuta** l'opportunità di accogliere la richiesta;

**Vista** l'assenza di osservazioni da parte della competente Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;

**Visti** gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

#### **Decreta**

**1.** E' approvato lo statuto dell'Associazione "Scuola dell'infanzia Maria Immacolata", con sede a Bannia di Fiume Veneto (PN), deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 9 giugno 2006, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

**2.** L'Associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

**3.** Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Riccardo Illy -

onta delle firme apposte al documento DPReg AssScuola mat Maria Imm FVeneto.pdf

Firmato da RICCARDO ILLY in data 01/03/2007

Impronta:

91 0B A1 98 28 C8 D6 53 BF 17 4B BE 22 ED C9 76  
08 E3 22 27 7A 49 F9 DD C9 C1 C9 A5 D7 BD DC 3D  
6A D8 B1 D0 DD 46 23 F6 FE E2 3C 4E 6B 0F BC 50  
38 49 0D 51 B0 82 4D AE 52 17 F2 15 11 D0 EE FD  
E9 64 A2 7A 87 24 E0 FC 1E 74 1B 27 DB 21 53 80  
B8 1A 46 CA 8B 51 F4 4A 51 C2 A1 D2 F3 B7 80 DB  
18 F8 B2 40 6F 1B 76 30 BB C9 E1 76 4B 53 FD 7A  
FB DE 64 BF 4C 06 96 7A 9A F1 94 D5 2B 0D 57 11



**Statuto della Associazione "Scuola dell'infanzia Maria Immacolata"**  
**Bannia di Fiume Veneto (UD)**  
**COSTITUZIONE**

**Art. 1** – E' costituita con sede in Bannia, piazza Enrico Fermi n. 10, comune di Fiume Veneto (PN) la scuola dell'infanzia denominata "Maria Immacolata" di seguito chiamata semplicemente Associazione. La scuola dell'infanzia è un ente non commerciale di tipo associativo. L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione può aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali con decisione del Consiglio Direttivo che deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

**FINALITA'**

**Art. 2** - L'Associazione, nel rispetto del primario diritto-dovere dei genitori di educare i figli, intende radicare la propria proposta educativa, aperta a tutti, senza discriminazioni razziali, sociali economiche e religiose, nella concezione cristiana della vita, che genitori ed insegnanti si impegnano a rispettare in spirito di collaborazione.

Essa costituisce l'occasione per il concreto esercizio di diritti, personali e comunitari, di iniziativa sociale, di libertà educativa e religiosa, riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica italiana. Essa inoltre concorre, unitamente alle altre scuole dell'infanzia, alla realizzazione dell'obiettivo di uguaglianza sociale che si concretizza nella generalizzazione del servizio prescolare.

L'Associazione ha durata illimitata; essa si ispira ai principi cattolici e si conforma, nella sua organizzazione, ai valori democratici.

In particolare, essa persegue le seguenti finalità:

- a) di intervento sociale, attraverso la gestione di una scuola dell'infanzia, nel settore dell'educazione ed istruzione dei bambini di ambo i sessi nell'età che precede l'inserimento nella scuola elementare, residenti nel comune di Fiume Veneto. L'eventuale ammissione di bambini non residenti nel comune di Fiume Veneto ed i criteri di inserimento sono normati da apposito regolamento. L'Associazione si propone di raggiungere le finalità del progetto educativo dando ampio spazio a tutti i campi di esperienza relativi ai nuovi orientamenti, soprattutto attraverso l'insegnamento qualificato ed aggiornato delle diverse discipline, attenendosi ai programmi ministeriali;
- b) di erogazione di servizi educativi, didattici e formativi a favore di bambini e ragazzi in età scolare ad integrazione delle prestazioni erogate dalle scuole dell'obbligo;
- c) di formazione ed aggiornamento per i docenti di questa scuola e di coloro che sono o volessero diventare docenti di scuole aventi le stesse finalità;
- d) di formazione per genitori;
- e) di inserimento di bambini con disabilità compatibilmente con le strutture dell'Associazione stessa. Nel caso specifico il Consiglio Direttivo delibera in merito caso per caso;
- f) di collaborazione, anche in regime di convenzione, con altre istituzioni, fondazioni ed enti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- g) di collaborazione ad ogni livello e di fornitura di servizi, anche in regime di convenzione, a favore di altre istituzioni ed enti pubblici e privati che si occupino, direttamente od indirettamente, di educazione, didattica, istruzione e formazione.

E' permesso lo svolgimento di attività marginali e connesse a quelle istituzionali purché compatibili e finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

La direzione didattica, educativa e l'insegnamento sono affidati anche ad una Congregazione di Suore individuata dal Consiglio Direttivo. Le religiose, destinate ad operare nella scuola, devono essere in possesso dei requisiti formali e sostanziali per svolgere l'attività a loro demandata.

La scuola dell'infanzia opera in armonia con le finalità e gli aspetti che la caratterizzano e che vengono esplicitati nel progetto educativo elaborato dalle associazioni di categoria alle quali la scuola stessa aderisce.

## PATRIMONIO, RISORSE FINANZIARIE ED ESERCIZIO SOCIALE

**Art. 3** – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili, inventariati e non, acquisiti fino ad oggi;
- da tutti i beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione trae i suoi mezzi finanziari da:

- rendite derivanti dal patrimonio;
- contributi alle spese versati dai soci i cui figli partecipano alle attività dell'Associazione;
- quote associative annuali;
- contributi statali, di enti locali diversi, di singoli cittadini e di persone giuridiche pubbliche o private;
- oblazioni;
- ricavato di manifestazioni ed iniziative pubbliche o partecipazioni ad esse;
- ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale.

L'Associazione può ricevere inoltre lasciti, eredità e donazioni di qualsiasi natura che vanno ad incrementare il patrimonio della stessa.

E' possibile l'abbinamento nella denominazione dell'Associazione con una sigla di ente o ditta privata a seguito di sponsorizzazione. L'abbinamento deve essere approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

**Art. 4** - E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

**Art. 5** - L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Ad ogni effetto l'anno sociale corrisponde all'anno solare.

Entro sei mesi dopo la fine di ogni esercizio l'Assemblea dei Soci ne approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo.

Prima dell'inizio di ogni esercizio o comunque entro i primi sei mesi dal suo inizio l'Assemblea dei Soci ne approva il Rendiconto economico e finanziario preventivo.

I due rendiconti predisposti dal Consiglio Direttivo devono essere liberamente consultabili da ciascun socio nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea che delibera la loro approvazione.

In ogni caso ciascun socio ha diritto di prendere visione in ogni tempo dei libri sociali presso la sede dell'Associazione o comunque nel luogo in cui vengono custoditi.

### SOCI

**Art. 6** – E' socio ordinario dell'Associazione il genitore esercente la patria potestà o il tutore che iscrive il minore alla scuola gestita dall'Associazione, la cui domanda di ammissione a socio viene accettata dal Consiglio Direttivo e che sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio e ratificata alla prima Assemblea utile. La qualifica di socio ordinario si può mantenere anche successivamente all'abbandono da parte del bambino della scuola per limiti di età.

Fermo restando che per tutto quanto non previsto da questo comma è socio unicamente il genitore di cui al primo comma, il diritto di intervento e di parola alle assemblee dei soci spetta sia al genitore socio che all'altro genitore avente la patria potestà ed il diritto di voto può essere esercitato dal genitore socio oppure, in caso di sua assenza e senza formalità di delega, dall'altro genitore avente la patria potestà.

Sono soci ordinari, anche coloro che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, dimostrino un concreto, sereno, costruttivo e continuativo interesse verso le finalità tipiche dell'Associazione,



la cui domanda di ammissione a socio venga accettata dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

La partecipazione alla vita associativa non è temporanea e la sua continuità ed effettività è garantita nei confronti di tutti gli associati.

**Art. 7** - La qualifica di socio ordinario può perdersi per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. Queste ultime vengono dichiarate, con provvedimento motivato, dal Consiglio Direttivo in occasione dell'Assemblea ordinaria annuale. L'indegnità viene dichiarata anche in caso di palese e prolungato disinteresse del socio alla vita associativa.

La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 8** - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a tredici membri, almeno due dei quali residenti nella frazione di Praturone, eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni, fino all'approvazione del rendiconto consuntivo relativo al secondo anno successivo alla loro elezione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano in qualità di uditori con diritto di parola ma senza diritto di voto:

- il direttore della scuola;
- due uditori indicati dal Consiglio Comunale di Fiume Veneto di cui uno espressione della maggioranza ed uno espressione della minoranza;
- un uditore indicato dalla Parrocchia "Santa Felicità e Perpetua" di Bannia.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Gli uditori durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, decesso o allontanamento di un consigliere subentra il primo dei non eletti in graduatoria elettorale che rimane in carica fino alla scadenza naturale del consigliere sostituito. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

**Art. 9** - Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno, fra i membri scelti tra i soci ordinari, un Presidente ed un Vicepresidente. Nomina altresì un Segretario anche al di fuori del Consiglio. Al Presidente spetta un'indennità di carica. Al Vice Presidente spetta un'indennità di carica pari ad un terzo di quella spettante al Presidente. Ai consiglieri ed agli uditori spetta un gettone di presenza in ragione della partecipazione alle adunanze del Consiglio. Al Segretario spetta un compenso per l'attività svolta. Le indennità di carica, i gettoni di presenza ed i compensi per gli organi amministrativi e di controllo vengono decisi dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo salvo successiva ratifica dell'Assemblea. Ai membri del Consiglio Direttivo per la partecipazioni a riunioni, convegni e quant'altro sia di interesse per l'Associazione, spetta la sola rifusione delle spese effettivamente sostenute per viaggi e trasferte che devono essere debitamente documentate ed autorizzate.

**Art. 10** - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo, al rendiconto preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal consigliere più anziano in età fra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale, sottoscritto da chi lo ha presieduto e dal Segretario, raccolto in apposito fascicolo e custodito in originale presso l'Associazione.



Alle riunioni del Consiglio Direttivo, se questo lo ritiene utile a maggioranza, potrà intervenire senza diritto di voto, per le specifiche argomentazioni chiunque, invitato, possa dare un fattivo contributo tecnico al dibattito interno dell'organo amministrativo.

**Art. 11** - Il Consiglio Direttivo è investito, senza limitazioni, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla predisposizione dei rendiconti preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di tutto il personale operante all'interno della struttura, determinandone la retribuzione e può approvare uno o più regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati come per i dipendenti ed i collaboratori.

In ogni caso il Consiglio Direttivo è tenuto a rispettare i deliberati dell'Assemblea.

#### **PRESIDENTE**

**Art. 12** - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Art. 13** - L'Assemblea dei Soci è sovrana nelle sue deliberazioni ed è organo fondamentale della vita associativa per i compiti di indirizzo, di interpretazione delle norme statutarie e di designazione dei membri degli altri organi sociali che le vengono affidati dallo statuto.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo annualmente per approvare i rendiconti, ed eventualmente più volte, qualora il Consiglio lo ritenga opportuno o necessario, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea, come anche il Consiglio, per ragioni di spazio od impedimenti legati alla struttura scolastica, può essere convocata anche fuori della sede sociale ma entro il territorio comunale.

**Art. 14** - L'Assemblea delibera sul rendiconto economico e finanziario consuntivo e sul rendiconto economico e finanziario preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti, sulle modifiche dello statuto, su quanto proposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

**Art. 15** - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Ogni socio può liberamente essere eletto negli organi amministrativi dell'Associazione. A ciascun socio spetta un solo voto che viene espresso secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

A ciascun socio può essere attribuita una sola delega.

**Art. 16** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua mancanza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra i soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se necessari, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e di voto all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 17** - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare la modifica dello statuto anche in seconda convocazione è richiesta la presenza della maggioranza degli associati oltre al voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

